

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (63)479

Vol. 1963/0126

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

IV/COM(63) 479 def.

Bruxelles, 11 dicembre 1963

PARERE MOTIVATO

emesso dalla Commissione della Comunità Economica Europea,
in data 11 novembre 1963, ai sensi dell'art. 169 del Trattato di Roma
e destinato alla Repubblica italiana

in punto :

Ristorni d'imposizioni interne a favore dei prodotti
dell'industria meccanica italiana esportati

PARERE MOTIVATO

emesso dalla Commissione della Comunità Economica Europea,
in data 11 dicembre 1963, ai sensi dell'art. 169 del Trattato di Roma
e destinato alla Repubblica italiana

in punto :

Ristorni d'imposizioni interne a favore dei prodotti
dell'industria meccanica italiana esportati

1. In materia di ristorni d'imposizioni interne a favore di prodotti nazionali esportati, vige in Italia la legge 10 marzo 1955 n° 103, già prorogata con legge 18 marzo 1958 n° 284 e recante norme per la "Restituzione del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali siderurgici impiegati nella fabbricazione dei prodotti dell'industria meccanica esportati" (G.U. n° 72 del 29.3.1955).

Malgrado il titolo ed il testo della legge sembrano unicamente istituire un sistema di drawback a favore delle materie prime di provenienza estera, incorporato nei prodotti dell'industria meccanica nazionale, le modalità seguite per la sua applicazione hanno conferito al provvedimento una ben più vasta portata. Il rimborso, infatti, per ammissione delle stesse autorità italiane, si estende in pratica ad altre imposte, riscosse in ordine a materie prime o prodotti semilavorati, nazionali ed esteri, entrati nei processi di fabbricazione dell'industria meccanica italiana, ovvero riscosse anche indipendentemente da una siffatta relazione. Detto rimborso, inoltre, anzichè corrispondere all'ammontare degli oneri doganali e fiscali effettivamente sostenuti, è calcolato in base a procedimenti forfettari.

In seguito alle modifiche intervenute nel frattempo in materia di dazi doganali con l'entrata in vigore del Trattato di Roma e dopo vari contatti con la Commissione, il Governo italiano ha disposto una riduzione del 35% - a far data dal 1° gennaio 1962 - sull'ammontare dei rimborsi concessi in base alla legge n. 103. Tale riduzione è stata indicata al 45% e al 55%, con effetto rispettivamente dal 1° luglio 1962 e dal 1° luglio 1963.

.../...

Per quanto attiene peraltro alla quota residua dei rimborsi, corrispondente agli altri tributi ammessi a restituzione, il Governo italiano non ha mai fornito alla Commissione elementi idonei a giustificare, in relazione all'articolo 96 del Trattato, l'esistenza e la consistenza. Soltanto alla fine del mese di aprile 1963 detto Governo ha trasmesso alla Commissione un documento in cui esposesi un metodo per calcolare l'incidenza delle imposizioni fiscali nei processi di fabbricazione dell'industria meccanica italiana. Codesto metodo - discusso nella riunione degli esperti governativi e dei funzionari della Commissione dell'8 maggio 1963, dedicata all'esame della legge 10 marzo 1955 n. 103 - non è risultato conforme al disposto dell'articolo 96, sia per la natura di alcuni tributi presi in considerazione, sia per la determinazione del rimborso in maniera forfettaria.

La Commissione ha quindi deciso di promuovere la procedura prevista dall'articolo 169 del Trattato - per violazione dell'articolo 96 - nei confronti della Repubblica italiana, invitando questa ultima, con lettera 6 giugno 1963, a render note le proprie osservazioni in ordine all'addebito contestato.

2. Le osservazioni di cui sopra, giunte con lettera 11 luglio 1963 della Rappresentanza permanente italiana, non consentono alla Commissione di deflettere dalla posizione assunta. Considerando infatti

- che il Governo italiano non ha mai ottemperato alla richiesta di fornire precisi elementi sull'applicazione data alla legge 10 marzo 1955 n. 103,
- che, invitato a giustificare la quota fiscale dei rimborsi accordati al titolo di cui sopra, ha esposto - sia pure in forma generica - un metodo i cui principi sono apparsi incompatibili con l'articolo 96 del Trattato,

.../...

- che, infine, aperta la procedura dell'articolo 169, ha ulteriormente insistito sulla legittimità del metodo anzidetto,

la Commissione è in diritto di ritenere che i principi di codesto metodo siano parimenti messi in atto dal Governo italiano nel concedere i ristorni d'imposizioni interne a favore dei prodotti dell'industria meccanica nazionale esportati.

Il fatto di concedere i ristorni in base a detti principi concreta una duplice violazione dell'articolo 96 del Trattato per i seguenti motivi :

- a) Per includere nel computo alcuni tributi - quali le imposte di registro, di bollo, ipotecarie e le tasse sulle concessioni governative e le vetture automobili - che non colpiscono i prodotti in quanto tali, nè le materie prime o i prodotti semilavorati che entrano nelle varie fasi dei processi di fabbricazione.

Detti tributi, per l'impossibilità medesima di individuare e precisare la rispettiva incidenza sui costi di produzione, non possono dar luogo a rimborso alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 96.

Il rimborso di tributi, la cui incidenza sui costi di produzione non può essere individuata e precisata, è ammesso dall'articolo 98 soltanto per le imposte dirette ed è subordinato alle rigorose condizioni ivi previste.

- b) Per effettuare il rimborso in base ad un procedimento forfettario risolvendosi nell'adozione di aliquote medie per prodotto o gruppo di prodotti, il quale determina, in certi casi, la concessione di ristorni superiori all'ammontare dei tributi effettivamente assolti.

La fissazione di aliquote medie è eccezionalmente consentita dall'articolo 97 per la sola imposta sulla cifra d'affari, purchè sia riscossa col sistema dell'imposta cumulativa a cascata e cioè con una tecnica diversa da quella prevista dall'ordinamento italiano per riscuotere i tributi in questione.

.../...

Per questi motivi,

la Commissione della Comunità Economica Europea,

dopo aver invitato la Repubblica italiana, con lettera 6 giugno 1963,
a render note le proprie osservazioni in ordine all'addebito contestato,

preso atto di tali osservazioni, ricevute con lettera 11 luglio 1963
della Rappresentanza permanente italiana,

emette con la presente, ai sensi dell'articolo 169, 1° comma, del
Trattato di Roma, il

PARERE MOTIVATO

che la Repubblica italiana ha mancato, per le ragioni suesposte, agli
obblighi sanciti dall'articolo 96 del Trattato.

La Commissione pertanto, ai sensi dell'articolo 169, 2° comma,
invita la Repubblica italiana a porre fine, entro e non oltre il 31
dicembre 1963, alla concessione di ristorni - a favore dei prodotti
dell'industria meccanica nazionale esportati - incompatibili con gli
obblighi predetti, quali risultano sopra definiti.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1963

Per la Commissione

Il Presidente

(f.to) Walter Hallstein

NOTA ESPLICATIVA

Ristorni d'imposizioni interne accordati a favore dei prodotti dell'industria meccanica italiana esportati.

Applicazione dell'articolo 102 del Trattato.

1. Addì 29 maggio 1963 la Commissione ha deciso di promuovere, nei confronti della Repubblica italiana e in merito a taluni ristorni d'imposizioni interne accordati a favore dei prodotti dell'industria meccanica nazionale esportati, la procedura dell'articolo 169 - per violazione dell'articolo 96 - e di applicare parallelamente le disposizioni del Trattato in materia di ravvicinamento di legislazioni.

Una lettera in tal senso è stata quindi trasmessa, il 6 giugno successivo, al Governo italiano, al fine di porlo in grado di presentare le proprie osservazioni a norma dell'articolo 169, 1° comma, e d'informarlo, in pari tempo, che la Commissione aveva constatato nella specie l'esistenza di una disparità fra le legislazioni degli Stati membri, tale da poter falsare le condizioni della concorrenza ai sensi dell'articolo 101.

2. Con lettera 11 luglio 1963 il Governo italiano ha reso noto il suo punto di vista in merito alla violazione dell'articolo 96 che gli era contestata. Peraltro, relativamente all'applicazione dell'articolo 101, il Governo italiano si è limitato a rispondere che riteneva prematuro emettere un parere, tanto più che la Commissione non aveva offerto - per il momento - alcuna dimostrazione dell'esistenza di una distorsione tale da legittimare il ricorso a detto articolo.

Frattanto, negli sviluppi della procedura dell'articolo 169, la Repubblica italiana ha trasmesso altre due lettere alla Commissione e, in conformità ai voti espressi dal Presidente del Consiglio italiano, hanno avuto luogo diversi colloqui al fine di raggiungere una soluzione conforme alle disposizioni del Trattato. Tale soluzione, tuttavia, è lungi dall'esser raggiunta, mentre tutti gli inconvenienti constatati dalla Commissione persistono.

.../...

3. Al giorno presente, peraltro, un ricorso alla procedura dell'articolo 101 sarebbe privo di senso, dato che la legge n. 103 - che autorizza i ristorni incriminati - è prossima a scadere (31 dicembre 1963). Per contro, gli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 102 conservano intatte la loro validità e la loro efficacia nei confronti dei provvedimenti legislativi che la Repubblica italiana potrebbe prendere in sostituzione della legge n. 103.

La Commissione ha già segnalato al Governo italiano il fatto che le sue disposizioni legislative vigenti in materia concretano le condizioni previste dall'articolo 101. Nella propria lettera del 6 giugno 1963, la Commissione ha constatato che la disciplina applicata dalla Repubblica italiana determina una disparità fra le disposizioni legislative degli Stati membri, tale da falsare le condizioni della concorrenza e provocare una distorsione che dev'essere eliminata.

E' ora necessario che il Governo italiano, prima di emanare una nuova normativa nel settore considerato, consulti la Commissione.

4. Le condizioni richieste per l'applicazione dell'articolo 102 e dell'articolo 101, cui il primo fa riferimento, sussistono nella specie per i seguenti motivi :

- a) Esiste una disparità fra le legislazioni degli Stati membri per il fatto che la legge italiana permette a numerosi prodotti dell'industria meccanica nazionale di godere, all'atto dell'esportazione, del rimborso di talune imposte che non hanno colpito detti prodotti, quali le imposte di registro e di bollo, le imposte ipotecarie, ecc., mentre le legislazioni degli altri Stati membri non conoscono nulla di analogo.
- b) Codesta disparità, per giunta, altera le condizioni della concorrenza nel mercato comune e provoca una distorsione che dev'essere eliminata. Infatti, i ristorni accordati in base alla legge n. 103 giovano esclusivamente ai settori italiani dell'industria meccanica. I produttori di beni corrispondenti alle numerose posizioni della tariffa doganale enumerate nella tabella allegata alla circolare n. 100 del Ministero delle Finanze italiano, in data 23 aprile 1955, si trovano quindi in

.../...

una posizione di privilegio. I loro prodotti fruiscono, all'atto della esportazione, di un vantaggio differenziale in confronto all'industria italiana nel suo complesso e tale vantaggio differenziale non si riscontra negli altri paesi per i medesimi prodotti.

Nulla permette, d'altra parte, di supporre che la posizione di privilegio dei vari settori dell'industria meccanica italiana, nel senso sopra specificato, trovi compensazione in vantaggi differenziali di altra natura accordati dagli altri Stati membri.

La notevole importanza della distorsione constatata relativamente alla situazione concorrenziale dei settori considerati è provata, in particolare, dal fatto che parecchi Stati hanno avanzato a varie riprese formali obiezioni contro i ristorni accordati dal Governo italiano in base alla legge n. 103.

- c) In tale stato di cose, i provvedimenti legislativi preannunziati dal Governo italiano in sostituzione della legge n. 103 giustificano il timore che la distorsione constatata in sede di applicazione di questa ultima si prolunghi sotto l'impero della prossima normativa.
-